




COMUNE DI MODOLO
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR)
C. F. e P. I. 00161500913
Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378
info@pec.comune.modolo.nu.it



UNIONE DI COMUNI
"DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE"
Via Azuni angolo Via Ciusa– 08013 Bosa (OR)
C.F. e P.I.: 01295640914
Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329
www.unioneplamo.it

Protocollo n. 130

Ordinanza n. 1 del 28 gennaio 2016

LOTTA E CONTENIMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME (HOPHORUS FERRUGINEUS) - DEROGA ALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.

IL SINDACO

Premesso che:

- il punteruolo rosso, *Rhynchophotrus ferrugineus*, è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (Arecaceae). E' un parassita particolarmente aggressivo, in grado di portare in breve tempo alla morte gli esemplari di palma attaccati, potenzialmente dannoso anche per la palma nana (*Chamaerops humilis*), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna.
- l'eventuale diffondersi delle infestazioni metterebbe a rischio la presenza delle palme su tutto il territorio Comunale, e comporterebbe un incalcolabile danno economico, ambientale e paesaggistico.

Visti:

- la decisione della Commissione 2010I467ICE del 17.08.2010 che modifica la decisione 200711365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) ;
- il D.Lgs. n.214 del 19.08.2005, recante "Attuazione della direttiva 200A29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- il Decreto Ministeriale del 09.11.2007 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008)";
- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011 con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della Palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) che, in recepimento della decisione della Commissione 200713651CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del Punteruolo rosso;
- il d.lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i, recante "Norme in materia ambientale"

Considerato che:

- con L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 (Legge Finanziaria 2008) la competenza in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai

vegetali e ai prodotti vegetali è stata attribuita al Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura;

- con D.G.R. n. 47149 del 30.12.2010, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus fenugineus*); le misure del programma prevedono interventi mirati al tentativo di eradicazione dell'organismo nocivo sulla base delle azioni e delle misure applicative stabilite dalla Decisione della Commissione 201014671CE del 17 agosto 2010 e dal relativo decreto ministeriale di lotta obbligatoria, e dai piani di azione nazionale e regionale di contrasto all'introduzione e diffusione del punteruolo;

- con D.G.R. n. 56/58 del 29.12.2009, la Regione Sardegna ha indicato quale soggetto affidatario di uno specifico intervento di lotta obbligatoria contro il parassita, l'Agenzia LAORE; - per le finalità sopra esposte, l'Agenzia LAORE, ha stipulato in data 23.11.2010, apposita convenzione con l'Ente Foreste della Sardegna;

- con D.G.R. n.28117 del 21.07.2010, la Regione Sardegna ha autorizzato l'Ente Foreste della Sardegna all'utilizzo di proprio personale ed attrezzature per gli interventi di abbattimento e distruzione delle palme infestate ai sensi della L.R. n.2411999, art. 3, lettera d-bis);

- la richiamata D.G.R. n.47149 del 30.12.2010 ha indicato quale soggetto delegato all'attuazione del Programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso delle palme la provincia dell'Ogliastra;

- le Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura n 125271436 del 27.06.2008, recante le prescrizioni per impedire la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna n. 11. 177211676 del 18.09.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per la eradicazione di due focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti nel sudovest della Sardegna; n. 247011945 del 05.12.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione dei focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti in Provincia Ogliastra; n. 2241162 del 09.02.2010, recante l'individuazione di nuovi focolai d'infestazione *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna e le misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago.

Rilevato che:

- è necessario ed urgente procedere secondo le direttive di cui alla determinazione n. 2411162 del 09.02.2010 dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura - Servizio Produzioni recante "Nuovi focolai d'infestazione di *Rhynchophorus fenugineus* (punteruolo rosso delle palme) in Sardegna. Misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago" provvedendo nell'immediato alla distruzione degli individui di palme infette individuate dai tecnici regionali anche su segnalazione del singolo privato, a cura dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, onde limitare il più possibile le fonti di diffusione dell'insetto;

- per procedere alla suddetta distruzione in maniera il più tempestiva possibile, in linea con la direttiva regionale di cui sopra, si rende necessario abbattere e distruggere gli individui di palme infette col sistema della cippatura triturazione, bruciatura o interrimento;

Considerata altresì l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l'emergenza sanitaria e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;

Atteso che:

- i privati cittadini e la popolazione tutta, sono tenuti a segnalare, così come anche previsto al paragrafo 7, sub-paragrafo 7.8 del Programma triennale di eradicazione del Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*) approvato con D.G.R. n.47149 del

30.12.2010, la presenza dell'insetto e delle piante infestate attraverso scheda di segnalazione preposta;

- i medesimi soggetti dovranno provvedere per proprio conto all'abbattimento delle palme, le quali verranno poi conferite in area preposta dal comune per lo stoccaggio e successivo smaltimento;

Visto l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale, "ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza", conferisce anche al Sindaco il potere di emettere, nell'ambito delle proprie competenze, "ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, con particolare riferimento, in questo caso, al trasporto ed all'avvio a smaltimento e recupero del materiale vegetale risultante dagli interventi, garantendo in ogni caso un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Richiamati:

- l'art' 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- i pareri tecnico-sanitari contenuti nel citato programma di eradicazione, di cui alle Determinazioni del Direttore del Servizio produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura richiamate in premessa;

- il D. lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nello specifico, l'art. 192 "Divieto di abbandono" commi 1 – 4;

- il titolo VI "Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali", Capo I', "Sanzioni"

Visto l'art. 50, comma 5 e 54, comma 2 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale;

PER TUTTE LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE,

ORDINA

- ai proprietari, a qualunque titolo, di palme nel territorio comunale, la segnalazione della presenza di palme infette, da comunicarsi telefonicamente al numero **078535666** rivolgendosi all'Ufficio Tecnico del Comune, ovvero mediante PEC all'indirizzo: ***info@pec.comune.modolo.nu.it*** o per Fax al n. **0785 35378**.

- ai suddetti proprietari di provvedere a propria cura e spese agli interventi di cui sopra;

DISPONE CHE

le operazioni di trasporto e stoccaggio e deposito temporaneo dei materiali di risulta dall'abbattimento delle piante malate presso i siti autorizzati, in attesa del loro avvio ad impianto di recupero e lo smaltimento autorizzato secondo le specifiche disposizioni di legge, nonché l'eventuale riduzione volumetrica mediante cippatura/triturazione o altro sistema equivalente, attuato conformemente agli indirizzi definiti dalla D.G.R. n.4714g del 30. 12.2010, siano svolte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti, con riferimento al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., negli articoli di seguito specificati:

art. 183, comma 1, lettere aa) e bb);

art. 190, commi L e 2;

art. 193, comma I e 2;

art. 208 o 216, ove ne dovessero ricorrere i requisiti di specie;

art.212, commi 5 e 8.

DISPONE ALTRESI' CHE

- 1) in caso di inottemperanza il trasgressore sarà punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 del c.p. vigente;
- 2) al personale di polizia locale e ai volontari della locale Compagnia Barraccellare è demandata la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto ordinato con il presente provvedimento.
- 3) la presente ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo del Comune di Modolo, sia resa pubblica sull'homepage del sito istituzionale del Comune di Modolo per l'intero periodo di validità della medesima - sia affissa nelle bacheche sparse nel centro abitato di Modolo -
- sia comunicata, così come previsto al comma 1, dell'art. 191 del D.Lgs. 15212006 e s.m.i. sopra richiamato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.
- 4) la presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, ha validità pari a 12 (dodici) mesi dalla data di affissione all'Albo del Comune di Modolo secondo quanto disposto dall'art. 191, comma I e 4, del D.Lgs. 15212006 e s.m.i.;
- 5) la validità della presente ordinanza verrà automaticamente a cessare qualora si pervenga, entro il periodo fissato al precedente punto, alla definizione della più consona forma di gestione dei rifiuti secondo le vigenti norme in materia;

AWISA CHE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni-dalla data di pubblicazione.

f.to il Sindaco
Omar Aly Kamel Hassan

